

Messaggio

numero
8108

data
9 febbraio 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC "Modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 4: livelli e differenziazione la situazione odierna va cambiata)"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull'atto parlamentare menzionato in epigrafe, che unitamente ad altri atti correlati di medesima data presenta alcune proposte di modifica della legislazione scolastica già contenute nell'iniziativa parlamentare in forma elaborata "La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell'unità educativa", sulle quali lo scrivente Consiglio ha preso posizione con il messaggio n. 7274 del 25 gennaio 2017.

Per quanto riguarda le premesse concettuali rimandiamo al già menzionato messaggio n. 7274, che pur datando ormai di 5 anni conserva tutta la sua validità. Nel presente rapporto ci limitiamo quindi a commentare le proposte concrete dell'atto parlamentare in esame, per larga parte riprendendo comunque elementi già presentati nel messaggio appena ricordato.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Art. 12 Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.</p>	<p>Art. 12 cpv. 1 e 2-5 (nuovi) ¹Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento, tenuto conto del parere del collegio dei Direttori con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali. La preparazione, il monitoraggio e il controllo dei piani di studio è di competenza della Commissione tripartita cantonale per i piani di studio. È presieduta dal Consigliere di Stato capo del DECS, da 3 esperti dipartimentali, da 3 Direttori di istituti pubblici statali e da 3 Direttori di istituti pubblici privati ²I piani di studio per la scuola dell'obbligo tengono conto della personalizzazione per la promozione dell'eccellenza e dell'equità, della differenziazione pedagogica per gestire l'eterogeneità.</p>

Messaggio n. 8108 del 9 febbraio 2022

	<p>³L'apprendimento di ogni materia inserita nei piani di studio è valutato con una nota da 1 a 6 per ogni allievo. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media richiede l'ottenimento della licenza. Il passaggio dalla scuola media alle scuole superiori o professionali richiede una licenza di scuola media.</p> <p>⁴Nella scuola media le materie di matematica e tedesco, nel secondo biennio, sono organizzate in moduli diversi di contenuti e difficoltà, tenendo conto a priori dell'orientamento dell'allievo verso la formazione professionale o la formazione liceale.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento, e tenuto conto del parere del collegio dei Direttori può differenziare il livello anche dell'insegnamento di altre materie.</p>
--	--

Commento:

Nel nuovo cpv. 1 (precedentemente cpv. unico e quindi non numerato) si inserisce esplicitamente il collegio dei direttori quale organo da consultare in vista dell'elaborazione dei piani di studio. La specificazione è inutile, siccome la norma attuale indica già che vanno consultati tutti gli organi scolastici, quindi anche (ma non solo) i collegi dei direttori.

Dal nuovo cpv. 2 in avanti si propongono norme per la sola scuola dell'obbligo o per la sola scuola media, qui fuori contesto siccome per ragioni di tecnica legislativa esse andrebbero semmai proposte nelle leggi speciali.

In termini più contenutistici, i principi di cui al nuovo cpv. 2, la personalizzazione e la differenziazione pedagogica, che erano espressi anche nel progetto "La scuola che verrà", progetto respinto in votazione popolare nel settembre 2018, sono poi contraddetti dai nuovi cpv. 4 e 5, che invece di personalizzare ripropongono una soluzione che va nella direzione diametralmente opposta, quella della differenziazione strutturale degli allievi tra gruppi separati. Ricordiamo in questa sede che gli studi sui sistemi educativi hanno da tempo chiarito come la differenziazione strutturale comporti sempre una discriminazione legata all'origine socioeconomica degli allievi; non si tratta quindi del metodo più adatto per aiutare da un lato i migliori a fiorire e i più deboli a consolidare le loro conoscenze.

Il nuovo cpv. 3 propone la definizione delle note, in contrasto con quella che è in vigore oggi. Si ricorda infatti che attualmente le note, pur fermandosi al massimo di 6 e pur proponendo al 4 la sufficienza in tutti gli ordini scolastici, partono dal 3 nella scuola elementare, dal 2 nella scuola media e dall'1 nelle scuole postobbligatorie. La norma definisce inoltre genericamente i passaggi dalla scuola elementare alla scuola media e dalla scuola media alle scuole del secondario II, principio che attualmente è definito nella

legislazione speciale e che è bene rimanga ancorato a quel contesto giuridico. Si segnala come l'obbligo di una licenza per accedere a una scuola professionale duale sia anche in contrasto con il diritto federale, che non prevede questa condizione.

Impatto finanziario:

È il nuovo cpv. 5 a generare una maggior spesa. La stima del costo per l'applicazione della norma ad altre materie oltre a tedesco e matematica dipende ovviamente da quali si desidera coinvolgere. Il massimo della spesa si otterrebbe estendendo i livelli a tutte le materie, con una spesa massima di 33 mio, ipotizzando la creazione di gruppi supplementari rispetto alle sezioni attuali con un aumento del 35%.

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
<p>Art. 13 cpv. 1 e 2</p> <p>¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.</p> <p>²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.</p>	<p>Art. 13 cpv. 1 e 2</p> <p>¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di griglie orarie, di metodi e di tecniche di insegnamento. Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche: lezioni, laboratori, atelier e giornate/settimane progetto; la riorganizzazione delle griglie orarie e l'organizzazione a blocchi del tempo scolastico.</p> <p>²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti. Devono contenere la data di inizio e di fine, oltre agli obiettivi e ai criteri finali di valutazione della sperimentazione.</p>

Commento:

La nuova norma propone due specificazioni. La prima, proposta al cpv. 1, riguarda le griglie orarie quali possibili elementi di sperimentazione e innovazione, fatto che di per sé non aggiunge nulla alla situazione attuale, essendo le griglie orarie previste nelle norme esecutive del diritto scolastico. La disposizione viene poi completata con indicazioni inerenti a forme didattiche in parte già esistenti e in parte proposte a suo tempo nel quadro del progetto "La scuola che verrà", respinto in votazione popolare nel settembre 2018, tutti elementi suscettibili di una sperimentazione. Di per sé la norma proposta non aggiunge nulla alla situazione attuale.

Il cpv. 2 precisa che le sperimentazioni devono avere un inizio e una fine, nonché obiettivi e criteri finali di valutazione; anche questa specificazione risulta di per sé del tutto inutile.

Messaggio n. 8108 del 9 febbraio 2022

In conclusione, per le ragioni appena esposte e richiamate le osservazioni generali di natura concettuale di cui al messaggio n. 7274, il Consiglio di Stato raccomanda la reiezione dell'iniziativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri